



Comune di Pitigliano

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI **TARI**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 25.08.2014

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n.32 del 30.09.2014

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n.10 del 29.04.2016

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n.26 del 09.06.2020

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - Istituzione del Tributo	3
Art. 2 - Presupposto e soggetti passivi.....	3
Art. 3 - Multiproprietà e centri commerciali.....	3
Art. 4 - Locali ed aree scoperte esclusi dalla tassa	4
Art. 5 - Base imponibile della tassa	4
TITOLO II - TARIFFA	6
Art. 6 - Determinazione della tariffa.....	6
Art. 7 - Copertura dei costi del servizio.....	7
Art. 8 - Piano finanziario	7
Art. 9 - Elementi necessari per la determinazione della tariffa della TARI	8
Art. 10 - Obbligazione tributaria.....	8
TITOLO III - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI	9
Art. 11 - Riduzioni ed esenzioni	9
Art. 12 - TARI giornaliera	11
Art. 13 - Tributo provinciale.....	12
Art. 14 - Dichiarazione	12
Art. 15 - Versamenti	12
Art. 16 - Funzionario responsabile del tributo	13
TITOLO V - ACCERTAMENTO	13
Art. 17 - Verifiche e accertamenti	13
Art. 18 - Accertamento con adesione.....	14
Art. 19 - Rimborsi	14
Art. 20 - Sanzioni.....	15
Art. 21 - Interessi	15
TITOLO VI - CONTENZIOSO	15
Art. 22 - Riscossione coattiva	15
Art. 23 - Contenzioso.....	15
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI	16
Art. 24 - Norma di rinvio	16
Art. 25 - Entrata in vigore.....	16
ALLEGATO A	17
ALLEGATO B	19

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Istituzione del Tributo

1. Con delibera del Consiglio Comunale n.14 del 20.05.2014 è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. La TARI, ai sensi del medesimo art. 1, è una delle componenti riferite ai servizi dell'imposta unica comunale (IUC), abolita dall'art. 1 comma 738 L. 160 del 27/12/2019 a decorrere dall'anno 2020, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti il cui presupposto è l'erogazione e la fruizione dei servizi comunali.

3. La tassa è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

4. Alla data di entrata in vigore della tassa disciplinata dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 è soppressa l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla [Legge 22 dicembre 2011, n. 214](#).

Art. 2 - Presupposto e soggetti passivi

1. Presupposto della tassa è il possesso e la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Sono soggetti passivi coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al precedente comma 1, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Art. 3 - Multiproprietà e centri commerciali

1. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 4 - Locali ed aree scoperte esclusi dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa:

1. i locali e le aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani;
2. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative;
3. le aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 5 - Base imponibile della tassa

1. La base imponibile della tassa è data:

- a. per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie da assoggettare alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Dall'attuazione delle disposizioni previste dall'art. 1, comma 647, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile a tassa sarà pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138;
- b. per tutte le altre unità immobiliari dalla superficie calpestabile.

2. Per le unità immobiliari di cui alla lettera a) del precedente comma 1, con l'entrata in vigore del criterio della superficie catastale, il Comune comunica ai contribuenti interessati le nuove superfici imponibili, che sostituiscono le precedenti superfici calpestabili, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, nel rispetto delle norme dell'art. 6 della legge 212/2000.

3. Per l'attività di accertamento relativa alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

4. In sede di prima applicazione della tassa, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tares.

5. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Nel caso in cui vengano riscontrate obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano esclusivamente i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, si applicano le seguenti percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta:

ATTIVITA'	DETAZZAZIONE
Falegnamerie ed attività artigianali analoghe	40%
Auto Carrozzerie	40%
Auto officine per riparazione veicoli	40%
Gommisti	20%
Auto officine di elettrauto	40%
Distributori di carburante	40%
Attività artigianali di trasformazione ed altre non comprese nella tabella	10%

6. Per beneficiare di quanto previsto dal comma precedente il contribuente è tenuto a indicare le superfici da escludere o a richiedere l'applicazione della percentuale di riduzione nella dichiarazione della tassa originaria o di variazione, con la documentazione comprovante l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente.

7. La superficie imponibile è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia, rispettivamente, superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

8. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

TITOLO II - TARIFFA

Art. 6 - Determinazione della tariffa

- 1.** La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. La tariffa della TARI è approvata dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
- 2.** Le tariffe sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.
- 3.** Le tariffe sono articolate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, individuate dall'allegato A al presente regolamento.
- 4.** La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi.
- 5.** La tariffa è suddivisa nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
- 6.** La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie;
- 7.** La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in importo fisso;
- 8.** I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa per le utenze domestiche sono determinati nella delibera tariffaria che può tenere conto del numero degli occupanti nella determinazione della quota fissa e variabile;
- 9.** Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 2 unità, restando ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
- 10.** Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione del ruolo o, per le nuove utenze, alla data di inizio occupazione dell'immobile. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.
- 11.** La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione.

12. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione.
13. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa per le utenze non domestiche sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
14. Il Comune, in applicazione di quanto previsto al comma 652 della Legge n.147/2013 come modificato dall'articolo 1 comma 27 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, può articolare le tariffe in base alle quantità e qualità medie prodotte per unità di superficie in relazione alle attività svolte, secondo la stessa metodologia già in uso per la Tarsu.

Art. 7 - Copertura dei costi del servizio

1. La tassa deve garantire la copertura integrale di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

2. Dal costo deve essere sottratto quello relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali;

3. la copertura dei costi delle riduzioni di cui al comma 9 dell'articolo 11 del presente regolamento, in deroga a quanto previsto dal comma 1, e ai sensi del comma 660 della Legge 147/2013, possono essere ricoperti attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, a carico del bilancio comunale;

Art. 8 - Piano finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147 e smi e deliberazioni ARERA vigenti al momento della sua formazione. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, integrato con i costi specifici del Comune ed è approvato dal Consiglio comunale;
2. Il contenuto del piano finanziario è stabilito sulla base delle norme dell'art. 8 del D.P.R. 158/99 e del documento ARERA 351/2019.

Art. 9 - Elementi necessari per la determinazione della tariffa della TARI

1. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo della tassa dovuta, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. In caso di più attività svolte negli stessi locali si adotta il criterio dell'attività prevalente. Per le attività non incluse esplicitamente si applica la tariffa della categoria con produzione potenziale di rifiuti più simile.
2. La tariffa della quota fissa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie;
3. Nella determinazione della tariffa per le utenze domestiche la delibera tariffaria può tenere conto del numero degli occupanti.

Art. 10 - Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o, nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 3, il possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione.
3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso della tassa secondo quanto stabilito dal successivo articolo 14.

TITOLO III - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 11 - Riduzioni ed esenzioni

1. - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

- a) La tariffa si applica in misura ridotta del 30 % ai locali, diversi dalle abitazioni e pertinenze, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
- b) La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
- c) Si applica quanto previsto dall'articolo 14.

3 - . Riduzioni per il recupero

- a) La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta sino all' 80% per i soggetti che producano residui assimilati agli urbani di cui alla Tabella A allegata al presente regolamento e avviati al riutilizzo e individuati da atti normativi statali o regionali.

Onde ottenere tale riduzione gli utenti devono presentare una domanda diretta all'Amministrazione comunale corredata dalla seguente documentazione:

- relazione descrittiva degli interventi tecnico-organizzativi applicati per ottenere una minore produzione dei rifiuti o un pre trattamento volumetrico;
- idonea documentazione contrattuale con cui il contribuente possa dimostrare l'effettiva destinazione al riutilizzo dei residui derivanti dalla sua attività.

- b) Si applica quanto previsto dall'articolo 14.

4 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

- a) Il tributo è ridotto del 60% per le utenze che non usufruiscono del servizio di raccolta in quanto poste a una distanza maggiore di 2000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurata dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica;
- b) Il tributo è ridotto del 40% per le utenze che usufruiscono in maniera ridotta del servizio di raccolta in quanto poste a una distanza compresa tra i 2000 ed i 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurata dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica;
- c) Le riduzioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle utenze non domestiche con superficie complessiva superiore a mq 300, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.
- d) Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano

determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

e) Le riduzioni di cui ai precedenti commi devono essere appositamente richieste dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione.

5 - Riduzioni per la raccolta differenziata

Ai sensi del comma 658 della Legge n.147/2013, nella determinazione della tariffa riferibile alle utenze domestiche sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata. La copertura di tale riduzione può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ai sensi dell'art.1 comma 660 della Legge n.147/2013.

6 – Esenzioni per unità immobiliari non suscettibili a produrre rifiuti urbani

Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non possano comportare la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per lavori non superabili con interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria quali restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

7. Le circostanze di cui ai punti precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

8, Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

9. La Giunta Comunale, in applicazione di quanto previsto dal comma 660, della legge n. 147 del 2013, può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dal comma 659 della stessa legge.

7 – Riduzioni per compostaggio aerobico

Ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013 e dell'art. 37 della Legge 221/2015, le utenze domestiche e non domestiche che praticano un sistema di compostaggio aerobico hanno diritto ad una riduzione pari al 5% della parte fissa e variabile della tariffa TA.RI.

La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio in modo continuativo e della documentazione attestante l'acquisto o il possesso del composter, che dovrà essere redatta su modulo specifico messo a disposizione dall'Ufficio tributi del Comune.

L'istanza produce i propri nel ruolo TARI successivo alla data di presentazione al protocollo del Comune ed ha effetto anche per le annualità successive, salvo modifiche. In tal caso il contribuente dovrà comunicare tempestivamente al Comune la cessazione dell'attività di compostaggio.

A seguito della presentazione della suddetta istanza, il Comune potrà in ogni momento procedere alla verifica, anche periodica, dell'effettiva attività di compostaggio.

Il riconoscimento della riduzione resta comunque condizionato alle risultanze delle attività di controllo.

Art. 12 - TARI giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuta la TARI giornaliera.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa della TARI giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale maggiorata del 100%). È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale della TARI.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
7. Alla TARI giornaliera si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni della TARI annuale.

Art. 13 - Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 14 - Dichiarazione

1. I soggetti passivi hanno l'obbligo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione, detenzione, possesso o cessazione dei locali o delle aree soggette alla tassa.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione deve essere presentata da uno solo dei titolari dell'unica obbligazione tributaria.
3. I soggetti obbligati presentano al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio dell'occupazione, detenzione, possesso o cessazione.
4. Ai fini dell'applicazione della tassa la dichiarazione ha effetto dalla data di presentazione anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tassa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno ove esistente;
6. Per la prima applicazione della TARI si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti necessari per l'applicazione della TARI, sia ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'Ente e sia, ove quest'ultime siano sufficienti, ad apposite richieste presentate agli utenti.
7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nei termini indicati al precedente comma 7, la tassa non è dovuta se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

Art. 15 - Versamenti

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune.
2. Il Comune, in alternativa a quanto previsto al comma 1, può avvalersi dei soggetti terzi di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, previo espletamento delle procedure di gara secondo le norme vigenti in materia.
3. La TARI è versata mediante il modello di pagamento unificato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 (F24) allegato alla cartella ovvero tramite altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali purchè offrano la possibilità di trasmettere l'identificativo operazione determinato dal Comune e indicato in cartella.

4. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dalla delibera ARERA n. 444/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC;

5. Il pagamento degli importi dovuti per il tributo deve essere effettuato in 2 rate, la cui scadenza è determinata annualmente dal consiglio Comunale con l'approvazione delle tariffe. Per l'arrotondamento si applicano le norme dell'art. 1, comma 169, della legge 296/2006.

Art. 16 - Funzionario responsabile del tributo

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge n. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della TARI, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative ai predetti tributi.

TITOLO V - ACCERTAMENTO

Art. 17 - Verifiche e accertamenti

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari anche secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 693 e 694 della Legge n. 147/2013;
2. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1 al comma 792 della legge 160/2019, con l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.
3. . Nei casi in cui dalle verifiche condotte venga riscontrata l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1 al comma 792 della legge 160/2019;
4. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
5. Non si fa luogo all'accertamento del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 3,00 .

Art. 18 - Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 si applica alla TARI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 218/1997.

Art. 19 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Non si fa luogo al rimborso del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 3,00.

3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 20 - Sanzioni

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale alle prescritte scadenze, viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97;

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione dal 50 al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta a questionari nei sessanta giorni dalla richiesta si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni indicate nei commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Art. 21 - Interessi

1. La misura degli interessi da applicare sia sugli accertamenti sia sui rimborsi è quella prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate tributarie, secondo le modalità ivi stabilite.

TITOLO VI - CONTENZIOSO

Art. 22 - Riscossione coattiva

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo 17, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 23 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'avviso di accertamento o di ogni altro atto da impugnare.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni relative alla TARI contenute nell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 25 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2016.

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria

di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B

Categorie di utenze domestiche.

- 01. Domestico residente
- 02. Domestico non residente
- 24. Domestico residente pertinenze
- 25. Domestico non residente pertinenze

Categorie di utenze non domestiche.

- 03. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 04. Campeggi, distributori carburanti
- 05. Stabilimenti balneari
- 06. Esposizioni, autosaloni
- 07. Alberghi con ristorante
- 08. Alberghi senza ristorante
- 09. Case di cura e riposo
- 10. Uffici, agenzie, studi professionali
- 11. Banche ed istituti di credito
- 12. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
- 13. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- 14. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
- 15. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 16. Attività industriali con capannoni di produzione
- 17. Attività artigianali di produzione beni specifici
- 18. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
- 19. Bar, caffè, pasticceria
- 20. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- 21. Plurilicenze alimentari e/o miste
- 22. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
- 23. Discoteche, night club